

CONVENZIONE

tra

ROMA CAPITALE

e

LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE PICCOLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE 266/1997.

Il giorno 30 del mese di maggio dell'anno 2011, nelle sede del Dipartimento Politiche per la Riqualificazione delle Periferie – V U.O. Autopromozione Sociale sita in Viale Pasteur n. 1, sono presenti:

per Roma Capitale, l'Arch. Francesco Coccia, Direttore del Dipartimento Politiche per la Riqualificazione delle Periferie, con sede in Viale Pasteur n. 1 – 00144 Roma Codice Fiscale 02438750586, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n 238 del 28/07/2010 esecutiva ai sensi di legge;

per la Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. a r.l., (di seguito per brevità denominata Banca) con sede in Roma, Via Sardegna n. 129, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con codice fiscale n. 01275240586 e Partita Iva n. 00980931000, iscritta all'Albo delle Banche al n. 4516, il Dott. Liberati Francesco, nato a Scurcola Marsicana (AQ) il 15 giugno 1937, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Legale Rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede sociale;

Premesso che

- la Legge 7 agosto 1997, n. 266 al fine di superare la crisi di natura socio-ambientale in limitati ambiti e comuni capoluogo, che presentano caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale, ha stanziato risorse da utilizzare per il sostegno dei programmi imprenditoriali da attuarsi nelle suddette aree attraverso la concessione di contributi finalizzati;
- con Decreto Ministeriale n. 225 del 1 giugno 1998, pubblicato sulla G.U. del 13 luglio 1998, sono state stabilite le modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano;
- con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 267 del 2004 è stato introdotto il nuovo Regolamento attuativo, in sostituzione del DM 225/98;
- tale Decreto individua in 120 giorni il termine assegnato ai Comuni per proporre ai Ministeri delle Attività Produttive, del Lavoro e delle Politiche sociali i relativi programmi di intervento;
- per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2005 sono stati assegnati al Comune di Roma rispettivamente, L. 14.950.000.000 e L. 32.774.000.000, € 14.489.714,76, € 17.168.000,00, € 13.034.790,00;
- l'Amministrazione Capitolina ha approvato, con successive deliberazioni di G.C. - n. 4179/98, n. 944/00, n. 580/2001, n. 629/2002, n. 89/2005 - i programmi di intervento in cui vengono individuate le aree di degrado urbano, le azioni da intraprendere per l'assegnazione delle agevolazioni, gli obiettivi perseguiti;
- entrambi i Regolamenti di attuazione (DM 225/98 e DM 267/04) hanno previsto - all'art. 3 comma h - tra le azioni finanziabili la "partecipazione o costituzione di fondi di garanzia, fidi, da destinare alle finalità previste dal Regolamento";
- il Ministero dello Sviluppo Economico - relativamente al rifinanziamento degli interventi previsti dall'art. 14 legge 266/97 - con proprio Decreto del 24/10/2007 ha assegnato l'importo di € 6.483.208,00 al Comune di Roma per l'attuazione del VI Programma (2008-2010);

- con Deliberazione n. 53 del 20/02/2008, la Giunta Comunale ha approvato il programma da realizzare con i fondi 2008 relativo agli interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale finanziati dall'art. 14 Legge 266/97 per un importo di € 6.483.208,00;
- l'Amministrazione Comunale, nell'attuazione dei programmi sopra menzionati, ha pubblicato e provvederà a pubblicare bandi di finanziamento rivolti alle piccole imprese localizzate nelle aree periferiche di Roma Capitale e bandi per l'insediamento negli incubatori di impresa.

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Soggetti beneficiari)

Potranno accedere ai finanziamenti bancari le piccole imprese di persone o di capitali, le cooperative di produzione e lavoro, le cooperative sociali, nonché le ditte individuali che, subordinatamente all'istruttoria effettuata da Roma Capitale, risulteranno beneficiarie del contributo pubblico. Inoltre, si considerano beneficiarie le imprese risultanti vincitrici dei bandi per l'insediamento negli incubatori di impresa da questo gestiti con fondi ex art. 14 legge 266/97.

Art. 2

(Finalità e forme tecniche)

La presente Convenzione disciplina la concessione da parte della Banca di finanziamenti a favore di piccole imprese aventi i requisiti previsti dal Regolamento ministeriale di cui al D.M. 267/2004, ai sensi della Legge n. 266/97, art. 14, e beneficiari di contributi concessi da Roma Capitale, in attuazione delle misure di sostegno deliberate come in premessa.

Tali finanziamenti potranno assumere le seguenti forme tecniche:

- a) anticipo su contributi fino all'80% (ottanta per cento) dell'ammontare del contributo in conto capitale concesso da Roma Capitale a ciascuna impresa a termini del contratto di finanziamento ed in ogni caso in misura non superiore ad Euro 100.000,00 (centomila) - solo per le imprese beneficiarie di agevolazioni economiche;
- b) mutuo chirografario di importo massimo non superiore ad Euro 100.000,00 (centomila), a parziale copertura della differenza residua fra il totale delle spese di investimento giudicate ammissibili e l'ammontare complessivo del contributo riconosciuto da Roma Capitale;
- c) rilascio Fideiussioni - La Banca potrà concedere alle imprese beneficiarie fidejussioni volte a garantire la locazione di immobili da queste adibite a loro sedi operative. Detti crediti di firma che la Banca rilascerà sempre secondo il proprio autonomo ed insindacabile giudizio, non potranno superare l'importo di € 12.000,00 (dodicimila) e avranno una durata di 12 mesi con tacito rinnovo sino a tutta la durata della locazione. Il costo di tali fideiussioni sarà calcolato sulla base di una commissione fissa massima del 1,50% annuo;
- d) apertura di credito in c/c: importo massimo € 10.000,00 - così determinato in quanto non applicabile il meccanismo di calcolo di cui all'art. 2 lettera a) - con durata massima pari alla prima annualità di incubazione e, se del caso, rinnovabile per ulteriori dodici mesi - solo per le imprese associate ed insediate presso gli Incubatori di impresa.

Inoltre la Banca, a suo insindacabile giudizio, si rende disponibile a valutare la possibilità di concedere sia scoperti di c/c per la gestione aziendale delle imprese beneficiarie della misura, sia di altre forme tecniche di credito che l'impresa dovesse richiedere.

Art. 3
(Fondo di garanzia)

Al fine di agevolare la concessione dei finanziamenti di cui alla presente Convenzione, è costituito presso la Banca, a maggior sicurezza dei crediti della stessa, un "Fondo di garanzia per le piccole imprese", di seguito denominato "Fondo", di € 520.000,00 (Euro cinquecentoventimila/00). Roma Capitale provvederà a versare il suddetto importo su un conto corrente vincolato fruttifero intestato a "Roma Capitale - Fondo di garanzia legge 266/97" acceso presso la Banca, costituendo tale accredito provvista minima necessaria all'attuazione di quanto previsto nel presente accordo.

Sulle giacenze del Fondo è riconosciuto, in favore della Banca stessa, diritto di prelazione per il soddisfacimento dei propri crediti, in capitale, interessi ed oneri accessori tutti, derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi della presente Convenzione e dichiarati risolti e/o revocati per inadempimento dei beneficiari alle proprie obbligazioni. Detto Fondo di garanzia è costituito sotto forma di conto corrente vincolato, quindi indisponibile. Il conto corrente sarà regolato alle migliori condizioni tempo per tempo praticate dalla Banca.

La Banca si impegna ad individuare forme e modalità di investimento delle giacenze disponibili tempo per tempo sul Fondo, fornendo a Roma Capitale idonea informativa sulla consistenza e redditività del Fondo medesimo.

Roma Capitale, tramite le giacenze del Fondo, si impegna a garantire nella misura dell'80% (ottanta per cento), con precedenza su qualsivoglia altro credito, i finanziamenti concessi nella forma di rilascio fidejussioni e apertura di credito in c/c di cui al precedente art. 2 secondo comma, rispettivamente, lett. c), lett. d), i relativi crediti, per capitale, interessi anche moratori, oneri ed accessori tutti. Per quanto riguarda i mutui chirografari di cui al punto b) dello stesso art. 2 secondo comma, Il Fondo comunale di garanzia sarà assunto a copertura del loro valore monetario in misura pari al 70% (settanta per cento).

La Banca dichiara la propria disponibilità a svincolare, su richiesta scritta di Roma Capitale, parte delle somme depositate sul Fondo, previo accertamento che la disponibilità restante dopo il prelevamento, sia sufficiente ad assicurare il rapporto convenzionalmente previsto tra prestiti concessi dalla Banca e il Fondo di Garanzia di cui al successivo art. 4. Parimenti, Roma Capitale autorizza espressamente fin d'ora la Banca a prelevare dal Fondo di Garanzia, nei termini e con le modalità di cui ai successivi articoli, le somme necessarie per coprire la quota, a suo carico, di ciascuna insolvenza che si dovesse verificare a fronte dei crediti posti in essere.

Art. 4
(Stanziamiento di Plafond)

La Banca si impegna a mettere a disposizione, per la concessione dei finanziamenti di cui al punto b) dell'art. 2, secondo comma della presente convenzione, un plafond pari a 8 volte l'importo depositato sul Fondo di Garanzia di cui al precedente art. 3.

Qualora il plafond messo a disposizione per i prestiti di cui alla presente Convenzione sia stato completamente utilizzato, ovvero qualora il Fondo di Garanzia si azzeri per effetto degli addebitamenti da parte della Banca ai sensi del successivo art. 11, la Banca stessa sospenderà la concessione dei prestiti sino al costituirsi di nuove disponibilità. La Banca darà comunicazione scritta a Roma Capitale della sospensione dei prestiti. Quest'ultimo, pertanto, dovrà tempestivamente provvedere alla ricostituzione del Fondo di Garanzia.

Infine, si conviene che nel caso di riduzione delle somme depositate sul Fondo di Garanzia per effetto degli addebiti da parte della Banca ai sensi del successivo art. 11, il plafond messo a disposizione da quest'ultima, per la concessione dei prestiti, sarà proporzionalmente ridotto in modo che si mantenga inalterato il rapporto di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5
(Erogazioni)

La Banca si impegna a concedere i finanziamenti di cui alla presente Convenzione e ad erogare i relativi importi subordinatamente all'esito favorevole dell'istruttoria. Le erogazioni avranno luogo con le seguenti modalità:

a) per gli anticipi su contributi, mediante accredito al beneficiario dell'80% del contributo SAL per SAL liquidato da Roma Capitale e comunicato secondo quanto specificato all'art. 7;

b) per i mutui chirografari, infine, mediante accredito al beneficiario dell'intero importo del finanziamento, in unica soluzione, e solo per i beneficiari di agevolazione economiche previa ricezione del nulla osta di Roma Capitale che, a seguito del primo rapporto di monitoraggio, certifichi la conclusione del primo Stato Avanzamento Lavori (almeno pari al 50% dell'investimento complessivo).

Art. 6
(Esclusioni)

Sono escluse dal finanziamento bancario le imprese assoggettate a concordato preventivo, in amministrazione controllata, nonché quelle che non risultano in grado di far fronte alle proprie obbligazioni a causa di gravi squilibri economico patrimoniali. Sono, altresì, escluse le imprese a carico delle quali risulteranno in essere procedure esecutive, iscrizioni di ipoteche giudiziali, segnalazioni presso la centrale rischi della Banca d'Italia, e/o altre banche dati in uso presso la Banca piuttosto che provvedimenti e procedimenti penali.

Art. 7
(Condizioni per la concessione delle anticipazioni)

Ai sensi delle Deliberazioni di cui in premessa, Roma Capitale accorderà a ciascun operatore, un contributo nella misura massima di Euro 200.000,00 (duecentomila), di cui almeno il 50% a titolo di finanziamento a tasso agevolato e la restante parte quale contributo a fondo perduto..

La Banca si impegna ad anticipare l'ammontare del suddetto contributo a fondo perduto nei limiti di cui al precedente art. 2, secondo comma, lett. a), previa acquisizione dell'atto formale di assegnazione dello stesso, del nulla osta all'erogazione rilasciato da Roma Capitale successivamente al rapporto di monitoraggio, nonché previo ottenimento del mandato irrevocabile all'incasso del credito, ex art. 1723 del Codice Civile, con accettazione di Roma Capitale. Si ribadisce, peraltro, che il mandato in parola dovrà risultare da atto certo proveniente da Roma Capitale. La canalizzazione dei fondi dovrà avvenire sul conto corrente bancario acceso dal beneficiario presso la Banca e con evidenza del codice IBAN

Le somme erogate dalla Banca in conto anticipi sul contributo a fondo perduto produrranno, a carico del beneficiario, interessi passivi dalla data di effettiva erogazione fino alla data di rimborso; l'ammontare degli interessi sarà calcolato sulla base delle condizioni economiche riepilogate nella scheda prodotto allegata alla presente Convenzione sotto la lettera A per formare parte integrante e sostanziale del contratto.

Alle stesse condizioni verrà regolato lo scoperto di conto corrente di cui al precedente art. 2, secondo comma, lett. d), per le imprese associate ed insediate presso gli Incubatori di impresa.

Art. 8
(Condizioni per la concessione dei mutui)

Per completare il piano finanziario dell'intervento approvato da Roma Capitale, la Banca si impegna a concedere mutui chirografari nei limiti di cui al precedente art. 2, secondo comma, lett. b), ai soggetti beneficiari del contributo pubblico. La durata dei mutui suddetti non potrà essere superiore ai cinque anni, in aggiunta ad un periodo di preammortamento della durata massima di sei mesi. Il mutuo potrà essere regolato, a scelta del soggetto beneficiario/contraente, secondo le condizioni economiche descritte nell'allegato A.

Art. 9
(Garanzia dei crediti a carico del beneficiario)

Ad ulteriore garanzia dei crediti concessi sotto la forma di cui alle lettere: b);c); e d) dell'art. 2 della presente Convenzione, la Banca potrà richiedere al mutuatario fidejussioni di terzi (tra cui Confidi), ovvero fidejussione

bancaria/assicurativa, ovvero effetto in bianco a firma del richiedente, atte a garantire l'importo non coperto dal Fondo, in conformità alle norme interne della Banca.

Art. 10

(Inadempimento e revoca del finanziamento)

La Banca, qualora l'impresa affidata non adempia puntualmente alle obbligazioni derivanti dai fidi concessi, potrà recedere, a sua discrezione, dal fido con contestuale intimazione a rimborsare tutto quanto dovuto, per capitale, interessi e spese, intimazione data a mezzo lettera raccomandata A.R., che sarà inviata anche a Roma Capitale per opportuna conoscenza.

Art. 11

(Escussione del Fondo)

Decorsi 30 giorni naturali dall'intimazione di cui al precedente art. 10 senza che la Banca sia stata soddisfatta di ogni sua ragione di credito essa è fin da ora autorizzata a rivalersi sulle somme oggetto del Fondo di Garanzia ai sensi del precedente art. 3 .

La Banca si rivarrà, previa comunicazione con raccomandata a.r. a Roma Capitale, attraverso semplice addebito del proprio Credito comprensivo di sorte capitale ed interessi, sempre con i limiti di importo e temporali sopra meglio descritti, per la quota di rischio assunta da Roma Capitale, degli ulteriori interessi di mora, delle commissioni ed accessori sempre in proporzione alla percentuale di debito garantita.

Le somme prelevate dal Fondo di Garanzia ai sensi di quanto disposto al 1° comma saranno accantonate in un conto fruttifero al tasso d'interesse pari a quello applicato sul conto di provenienza.

Dette somme resteranno assoggettate all'originario vincolo di pegno a favore della Banca fino al definitivo soddisfacimento delle ragioni creditorie della Banca medesima.

Le somme così accantonate non verranno considerate ai fini di cui al precedente art. 4 dovendo intendersi come non facenti più parte ad ogni effetto del conto e/o deposito di cui al precedente art. 3.

Il prelevamento delle somme non avrà luogo in presenza di piani di rientro presentati dalle imprese debtrici e accolti dalla Banca e da Roma Capitale. Nell'eventualità di mancato rispetto dei piani di rientro, la Banca ne darà comunicazione a Roma Capitale con lettera raccomandata A.R., precisando l'entità della residua esposizione per capitale, interessi, anche di mora, spese ed accessori.

Qualora le disponibilità di cui all'art. 3 non fossero sufficienti per gli accantonamenti di cui al presente articolo, la Banca darà immediata comunicazione scritta a Roma Capitale che dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni al versamento delle somme necessarie a ristabilire il rapporto plafond fidi/somme depositate di cui al precedente art. 4 , 1° comma.

Rimangono comunque impregiudicati i diritti della Banca nei confronti dell'impresa debitrice e dei garanti e/o fideiussori, per i quali peraltro continueranno a maturare gli interessi convenzionali e quelli moratori.

Art. 12

(Recupero del credito)

La Banca nell'ipotesi di recupero integrale di quanto ad essa dovuto svincolerà l'intero ammontare delle somme accantonate ai sensi del precedente art. 11.

Nell'ipotesi invece di recupero parziale le somme accantonate in precedenza saranno imputati dalla Banca in pagamento del proprio residuo credito in proporzione alle percentuali di debito garantite da Roma Capitale, ai sensi di cui all'art. 3 della presente convenzione.

Nel caso infine di esito totalmente negativo delle azioni di recupero esperite o di rinuncia da parte della Banca a dette azioni, la Banca medesima si soddisferà, sempre in proporzione alla percentuale di debito garantita da Roma Capitale, fino a concorrenza del proprio credito, per capitale, interessi, spese ed altri accessori, sulle somme come sopra accantonate, dandone comunicazione scritta a Roma Capitale.

Art. 13

(Surroga)

La Banca fin da ora dichiara di surrogare Roma Capitale nei propri diritti di credito nei confronti dell'impresa debitrice per un importo pari alle somme addebitate sulle quali si sia definitivamente soddisfatta.

Art. 14
(Obblighi del Comune)

Roma Capitale si impegna a trasmettere alla Banca l'elenco dei beneficiari del programma di sostegno alle piccole imprese, così come inseriti nell'apposita graduatoria, comunicando contestualmente l'importo del contributo deliberato.

Art. 15
(Obblighi della Banca)

La Banca curerà l'istruttoria delle richieste pervenute ed in base ai criteri in uso presso la stessa concederà i finanziamenti a proprio insindacabile giudizio. L'istruttoria dovrà essere ultimata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria, comprensiva di quella integrativa eventualmente richiesta. Completata l'istruttoria, la Banca assumerà autonomamente le decisioni finali circa la concessione dei crediti di cui al precedente art. 2, impegnandosi a comunicare con tempestività al Comune le delibere di concessione dei finanziamenti. Le Parti convengono che dette deliberazioni si presumono conosciute da Roma Capitale se inviate, alternativamente, tramite mail, fax, o posta prioritaria. Qualora venga rispettata una di tali modalità, Roma Capitale nulla potrà eccepire a condizione che vi sia certezza dell'avvenuta ricezione (ad esempio, mediante esibizione del rapporto di trasmissione del fax).

Art. 16
(Responsabilità)

La Banca è responsabile del corretto e puntuale espletamento delle attività di cui alla presente convenzione ed, in particolare, del rispetto dei termini e delle modalità convenute nel presente atto in relazione ai finanziamenti e/o anticipi da concedere.

Art. 17
(Validità e recesso)

La presente Convenzione entra in vigore il giorno della sua sottoscrizione e avrà validità per 3 anni a decorrere dal giorno di stipula. Alla scadenza del predetto termine di efficacia, le parti, previa valutazione e verifica dei rispettivi operati, potranno accordarsi sui termini dei rapporti di convenzione a seguire.

Art. 18
(Modifiche ed integrazioni)

Le Parti potranno modificare e/o integrare la presente Convenzione mediante semplice scambio di corrispondenza reciprocamente sottoscritta peraltro in copia originale.

Art. 19
(Comunicazioni)

Qualsivoglia comunicazione inerente la Convenzione dovrà essere notificata nelle forme previste dal precedente art. 15 e presso i seguenti indirizzi, salvo variazioni che sarà cura ed onere di ciascuna delle Parti comunicare all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento:

se a Roma Capitale a:

Roma Capitale

Dipartimento Politiche per la Riqualificazione delle Periferie
U.O. Autopromozione sociale
Viale Pasteur, 1
00144 Roma
Att.ne: Prof. Francesco Coccia
Mail: direttoreperiferie@comune.roma.it
Fax: 0667108528

se alla Banca a :
Banca di Credito Cooperativo di Roma
Viale Oceano Indiano 13/C
00144, Roma (RM)

Art. 20

(Spese ed *Elezione di domicilio*)

La presente convenzione è redatta in tre originali, uno per ciascuna parte contraente, ed uno per l'Ufficio delle Entrate, qualora ne sorga il caso d'uso; le relative spese saranno a carico del richiedente.

Le parti eleggono domicilio presso le sedi delle rispettive amministrazioni. Ogni variazione del domicilio così eletto avrà efficacia solo se comunicata all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata.

Art. 21

(Foro competente)

Per ogni controversia nascente dalla presente convenzione, le parti dichiarano competente il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, lì 30/05/2011

Roma Capitale

La Banca

ALLEGATO A

Forme Tecniche e importi massimi dei Finanziamenti a valere sul Fondo Ordinario

La Banca, a proprio autonomo e insindacabile giudizio, si impegna a valutare la concessione alle Imprese beneficiarie della misura di cui all'art. 14 della Legge 266/1997 uno o più Finanziamenti, secondo le diverse forme tecniche, di seguito riepilogate.

Inoltre il Credito complessivamente concedibile ai sensi della presente Convenzione ad ogni singola Impresa non potrà comunque superare l'importo massimo di € 200.000,00 (€ duecentomila/00), fermi restando i limiti massimi stabiliti per ciascuna forma tecnica di cui in appresso.

- a) **Anticipo di contributi a fondo perduto**, con presentazione della documentazione originale, assistito da mandato irrevocabile all'incasso a favore della Banca notificata/o all'Ente Pubblico concedente e da questi accettata/o. Importo massimo: 80% del valore del contributo, durata limite dell'operazione: non oltre 12 mesi.

Tasso: parametrato all'EURIBOR a 3 mesi base 360 rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) ed indicato dal Quotidiano "il Sole24 ore" secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 per data valuta pari al primo giorno del trimestre corrente maggiorato di uno spread massimo pari a 1,75 p.p.;

- b) **Mutuo chirografario** destinato all'acquisto di materie prime e/o semilavorati, acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio dell'attività, spese per il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, costi dovuti al conseguimento della certificazione di qualità dei processi produttivi e dei prodotti e/o all'elaborazione dei progetti di ricerca di sviluppo dei prodotti e/o dei processi di produzione, acquisto di macchinari e/o ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento delle attrezzature, degli impianti e degli immobili destinati all'attività dell'Impresa.

Importo massimo determinato nel 40% degli investimenti ammessi a contributo. Ciò fermo restando il limite massimo di € 100.000,00.

Durata: alternativamente di 24, 36, 48 oppure 60 mesi per il rimborso mediante rate mensili, o semestrali, posticipate, comprensive di quota capitale e sorte interessi, oltre ad un preammortamento previsto sino ad un massimo, rispettivamente di 1 mese o 6 mesi nel caso di scelta dell'impresa per la rata mensile o semestrale, regolato secondo lo stesso tasso applicato per il periodo di ammortamento. Gli interessi decorreranno dalla data di erogazione fino all'inizio del periodo di ammortamento.

Tassi: per mutui a tasso **variabile**, parametrato all': Euribor 6 mesi base 360 rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) ed indicato dal Quotidiano "il Sole24 ore" secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 per data valuta pari al primo giorno del mese di erogazione maggiorato di uno spread come indicato nella tabella seguente. Per mutui a tasso **fisso** parametrato all'IRS lettera di periodo base 360 determinato in funzione della durata del

Finanziamento, e rilevato, alla data della stipula sul quotidiano "Il Sole 24 ore" e maggiorato di uno spread massimo come di seguito riepilogato.

Durata	Spread Tasso variabile	Spread Tasso fisso
24 mesi	2,00 p.p.	2,50 p.p.
36 mesi	2,00 p.p.	2,50 p.p.
48 mesi	2,00 p.p.	2,50 p.p.
60 mesi	2,00 p.p.	2,50 p.p.

c) Fideiussione per garantire la locazione di immobili destinati all'attività di impresa. Durata massima di 12 mesi con tacito rinnovo per un importo massimo di € 12.000,00. Il costo della fideiussione sarà calcolato sulla base di una commissione fissa massimo del 1,50% annuo.

d) Apertura di credito in conto corrente - in favore delle imprese associate ed insediate presso un incubatore di impresa - con validità di 12 mesi eventualmente rinnovabile per altri 12. Importo massimo di € 10.000,00.

Tasso: parametrato all'EURIBOR a 3 mesi base 360 rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) ed indicato dal Quotidiano "il Sole24 ore" secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 per data valuta pari al primo giorno del trimestre corrente maggiorato di uno spread massimo pari a 2,90 p.p.;

Quanto poi alle altre caratteristiche e voci di costo o spesa accessorie alle forme tecniche di credito citate sotto le lettere: a), b), c) e d) del presente allegato si rimanda ai fogli informativi sulla Trasparenza bancaria disponibili presso le Agenzie della Banca.